



Unione dei Comuni lombarda  
Almè e Villa d'Almè

Sede legale e domicilio fiscale: Via L. Milesi, n. 16 - 24018 presso Comune di Villa d'Almè (Provincia di Bergamo)

---

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA NEI TERRITORI DEL COMUNE DI ALMÈ E DEL COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 del 14/02/2019.

---

Sede amministrativa e uffici: Via Guglielmo Marconi 12 - 24011 Almè (Bg.) - Codice fiscale: 95133730168 - Partita I.V.A.: 03216170161  
Tel.: 035.63.70.44 - Fax: 035.63.22.267 - e mail: [info@unionealmevilladalme.it](mailto:info@unionealmevilladalme.it) - Iban. IT07I0569611100000009305X19 Banca Pop. Sondrio  
**Servizio tecnico:** Responsabile geom. Casati Roberto - Telefono 035.63.70.44 - e mail: [tecnico@unionealmevilladalme.it](mailto:tecnico@unionealmevilladalme.it)

R:\Tecnico Unione\Documenti Area tecnica\SUAP\COMMERCIO SU AREA PUBBLICA\Regolamento mercato e fiera FINALE.docx

# INDICE

TITOLO I – Normativa generale .....	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	5
Art. 2 – Definizioni .....	5
Art. 3 – Commissione Consultiva .....	7
Art. 4 – Compiti degli uffici comunali .....	8
Art. 5 – Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività .....	9
Art. 6 – Posteggio riservato agli Imprenditori agricoli .....	9
Art. 7 – Requisiti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche .....	10
Art. 8 – Concessione/Autorizzazione su posteggi dati in concessione .....	10
Art. 9 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione/concessione .....	11
Art. 10 – Reintestazione autorizzazione e concessione dell’area .....	12
Art. 11 – Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio .....	13
Art. 12 – Revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell'attività .....	13
Art. 13 – Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare .....	13
Art. 14 – Condotta dei venditori .....	14
Art. 15 – Canone di occupazione e di concessione del suolo pubblico .....	14
Art. 16 – Validità delle presenze .....	14
Art. 17 – Dimostrazione del titolo ed informazioni .....	15
Art. 18 – Calcolo delle presenze .....	15
Art. 19 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati .....	16
Art. 20 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità .....	16
Art. 21 – Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche .....	17

Art. 22 – Definizioni di mercato, ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari .....	17
Art. 23 – Titorità plurime .....	18
Art. 24 – Utilizzo del posteggio .....	19
Art. 25 – Composizione merceologica dei posteggi e frazionamento dell’area .....	21
Art. 26 – Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato .....	21
Art. 27 – Scambio reciproco di posteggio .....	22
Art. 28 – Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati – Spunta .....	23
Art. 29 – Pubblicità dei posteggi liberi .....	24
Art. 30 – Revoca dell'autorizzazione del posteggio .....	25
Art. 31 – Revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse .....	25
Art. 32 – Effettuazione di mercati straordinari .....	26
TITOLO II – Commercio in forma itinerante .....	28
Art. 33 – Definizione .....	28
Art. 34 – Limitazioni .....	28
Art. 35 – Orari .....	29
TITOLO III – Normativa igienico - sanitaria .....	30
Art. 36 – Modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita .....	30
Art. 37 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari .....	31
Art. 38 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari .....	31
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI .....	34
Art. 39 – Disposizioni transitorie e finali .....	34
Art. 40 – Vigilanza .....	34
Art. 41 – Sanzioni .....	34
Art. 42 - Gravità e recidiva nelle violazioni .....	34

<b>Art. 43 - Risarcimento danni .....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 44 - Diffida - Esecuzione d'ufficio .....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 45 – Osservanza degli altri regolamenti comunali .....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 46 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore .....</b>	<b>35</b>

## TITOLO I – Normativa generale

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività dei mercati periodici al dettaglio e delle fiere nei Comuni di Almè e di Villa d'Almè, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo II – Capo I – Sezione III della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale

### Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:
  - posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - concessione di posteggio: provvedimento attraverso il quale una parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (purché ciò non dipenda da una sua rinuncia). L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato);
  - presenze effettive in un mercato: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
  - autorizzazione: l'atto amministrativo attraverso il quale il soggetto richiedente è autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche presso il mercato settimanale di Almè o Villa d'Almè o in forma itinerante;

- “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- DGR 72 giugno 2016 n. 5345: “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della LR 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Commercio e Fiere” e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10616 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;
- D.Lgs. n. 114/1998: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” anche “Legge Comunitaria”;
- DPR n. 160/2010: il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008;
- S.U.A.P.: Sportello Unico Attività Produttive;
- SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche mediante l’accorpamento degli stessi in uno o più insediamenti predeterminati dal comune e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario;
- miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non precedentemente assegnato;
- scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio previa acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio competente;
- posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli e per lo svolgimento dell'attività con il sistema del battitore;

- imprenditore agricolo: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 18/5/2001, n. 228;
- settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 e dalla LR n. 6/2010 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente all'interno di un settore merceologico;
- spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla CCIAA;
- norme igienico-sanitarie: Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità;
- notifica attività: per il settore alimentare, autocertificazione del rispetto delle norme igieniche stabilite con Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

### **Art. 3 – Commissione Consultiva**

1. In virtù della L.R. 6/2010, art. 19, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, non è obbligo istituire l'apposita Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche ma è facoltà dell'Amministrazione. Nel caso in cui venga istituita, essa è composta, oltre che dal Presidente dell'Unione o suo delegato che la presiede, dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale e dai rappresentanti dei Comuni associati all'Unione.
2. La nomina della commissione è effettuata con decreto del Presidente dell'Unione, il quale, sentite le associazioni predette, determina i criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento.

3. I componenti dimissionari o deceduti sono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale potrà richiedere, altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.
4. La commissione o, se non istituita le Associazioni sopra citate, deve obbligatoriamente essere sentita in materia di:
  - a) programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);
  - b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
  - c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
  - d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
  - e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - f) richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);
  - g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.
5. I pareri rilasciati dalla Commissione devono essere debitamente motivati.

#### **Art. 4 – Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo del mercato, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, sentito il parere della Commissione Consultiva o delle Associazioni di cui al precedente articolo, che le esercita attraverso il SUAP con la collaborazione della Polizia Locale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. I Dirigenti responsabili del S.U.A.P. e della Polizia Locale si avvalgono, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla relativa dotazione organica.
3. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, sono attribuite al Dirigente del S.U.A.P. Lo Sportello Unico, inoltre, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA,



annualmente verifica, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui all'art. 21, commi 3 e 9, della legge regionale.

4. La competenza al ricevimento ed evasione di reclami in materia, dei ricorsi avverso i verbali di contestazione di violazione alle norme, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Responsabile del Servizio Suap in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

#### **Art. 5 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività**

1. L'attività mercatale viene svolta su posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente regolamento viene rilasciata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed ai requisiti soggettivi e, ove richiesti, anche a quelli professionali.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 8 del regolamento deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. La Polizia Locale, al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, vidima la carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori ed i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
4. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'esercizio del commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
5. Al titolare di autorizzazione su posteggio dato in concessione è precluso l'esercizio dell'attività in forma itinerante ed al domicilio del consumatore nella giornata di assegnazione del posteggio.

#### **Art. 6 – Posteggio riservato agli Imprenditori agricoli**

1. La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è soggetta a comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 228/2001 e dalla disciplina normativa vigente tempo per tempo.
2. Alla categoria dei produttori agricoli viene riservato il cinque per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti florovivaistici. I posteggi sono individuati nelle planimetrie relative ai singoli mercati.
3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all'art. 29, comma 3, del presente regolamento.

4. Il criterio di priorità di cui al successivo art. 8, comma 3, è riferito all'attività di vendita dei propri prodotti, da parte dell'imprenditore agricolo così come attestata dalla comunicazione presentata al Comune dove ha sede l'impresa.
5. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori può essere fatta per periodi limitati dell'anno secondo la propria produzione. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio.
6. Se le richieste di concessione per utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli superano il numero dei posteggi disponibili, il SUAP provvede a redigere un elenco di turnazione tra i produttori richiedenti.

#### **Art. 7 – Requisiti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. I requisiti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono quelli dettati dalla normativa vigente.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.
3. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso dei requisiti professionali dettati dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 8 – Concessione/Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

1. La concessione/autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente del SUAP, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale, pubblicata tramite sito web dell'Unione e comunali, albo pretorio online e comunicazione alla Regione Lombardia ai sensi del successivo art. 30.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al SUAP, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale e partita I.V.A.;

- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7;
  - d) di non possedere, nell'ambito dello stesso mercato, un numero di autorizzazioni superiori a quanto disposto dalla legge regionale;
  - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
  - f) il settore od i settori merceologici, specificando la tipologia merceologica di cui all'art. 5 del regolamento.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i punteggi indicati nella legge comunitaria e regionale di riferimento.
  4. Le domande devono pervenire al SUAP in via telematica tramite il portale dedicato. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
  5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare all'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione l'Unione è tenuta a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei relativi Comuni.
  6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
  7. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

#### **Art. 9 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione**

1. Fatta salva la disciplina dettata dall'articolo 10 per la fattispecie specifica ivi disciplinata e le disposizioni di carattere operativo contenute nel presente articolo, il subingresso e la reintestazione dell'autorizzazione sono disciplinati dall'articolo 25 della l.r. 6/2010 e dalla normativa anche sopravvenuta, vigente tempo per tempo.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione è effettuata previa comunicazione all'Unione da parte del reintestatarario.
3. È demandata al SUAP la verifica, anche per il tramite del concessionario, della insussistenza di debiti tributari o di altro genere in capo al concedente e nei confronti del Comune derivanti o comunque correlati all'autorizzazione e alla concessione oggetto di subingresso o cessione.
4. Il subentrante può iniziare l'attività dopo la presentazione all'Unione della comunicazione di reintestazione dell'autorizzazione per subingresso di cui al comma 1.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il cedente causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

#### **Art. 10 – Reintestazione autorizzazione e concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione/affitto di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune che ha rilasciato il titolo, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società. Qualora l'originario titolare non richieda la

reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. Le cause di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio sono disciplinate dalla l.r. 6/2010 e dalle altre disposizioni normative anche sopravvenute

#### **Art. 12 – Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è revocata dal Dirigente del SUAP nei casi previsti dalla l.r. 6/2010 e da altre disposizioni normative vigenti anche sopravvenute.
2. L'atto di revoca è disposto dal Dirigente del SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 con posta certificata (PEC). Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.
3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione segue di diritto la decadenza della concessione di suolo pubblico, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, presso il relativo mercato settimanale o di Almè o di Villa d'Almè.

#### **Art. 13 – Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Durante lo svolgimento del mercato, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e dei bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
3. La propaganda religiosa, politica, elettorale o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della polizia locale, è ammessa nella loro prossimità. (neppure il volantinaggio politico.....)

#### **Art. 14 – Condotta dei venditori**

1. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

#### **Art. 15 – Canone di occupazione e di concessione del suolo pubblico**

1. I titolari di concessione di posteggio dodecennale sul mercato di Almè o Villa d'Almè sono tenuti a corrispondere a favore dei rispettivi Comuni il canone o tassa dovuti per l'occupazione con l'osservanza delle tariffe e modalità stabilite dai rispettivi Comuni.
2. Anche gli operatori autorizzati all'occupazione di posteggio occasionalmente libero sono tenuti al medesimo obbligo di cui al comma 1. Nel corso della stessa giornata l'operatore esibisce al Servizio di Polizia Locale la ricevuta che dimostra l'avvenuto pagamento del canone o tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. L'omesso pagamento, entro sei mesi dal termine stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia, comporta, ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la sospensione della concessione fino al pagamento di quanto dovuto.
4. Le assenze causate dalla sospensione sono ritenute assenze ingiustificate.

#### **Art. 16 – Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è

ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti del titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa all'assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica nonché dei mezzi e/o attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività.
3. Per i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con sede in Lombardia e per gli operatori di altre regioni che esercitano su posteggio occorre essere in possesso della carta di esercizio e della attestazione annuale valida per l'anno in corso, esibita anche su formato digitale in PDF. Per i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti dalle altre regioni, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, occorre essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva valido nella regione di provenienza ovvero di ogni documento utile a dimostrare la regolarità contributiva dell'anno in corso.

#### **Art. 17 – Dimostrazione del titolo ed informazioni**

1. L'operatore commerciale deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.
2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 15 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.
3. Le operazioni di controllo dell'attività possono essere effettuate anche mediante il controllo della carta di esercizio nominativa contenente tutti gli elementi di identificazione personale degli operatori di cui ai commi 1 e 2, nonché i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività. La carta di esercizio non sostituisce il titolo autorizzatorio.

#### **Art. 18 – Calcolo delle presenze**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio nell'orario stabilito per l'inizio delle attività ovvero nell'orario stabilito per l'assegnazione dei

posteggi oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

3. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso la Polizia Locale.
4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando alla Polizia Locale certificazione medica entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.

#### **Art. 19 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati**

1. I casi di istituzione, soppressione, trasferimento, riduzione, ampliamento dell'area mercatale, aumento del numero complessivo dei posteggi e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dai rispettivi Consigli Comunali sentita, nel caso in cui esista, la commissione consultiva di cui all'art. 3 del presente regolamento, in caso di assenza della commissione dovrà essere richiesto il parere non vincolante alle associazioni di categoria.
2. Il SUAP entro trenta giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede agli adempimenti di cui all'art. 21 del regolamento.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Dirigente del SUAP.
4. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la commissione consultiva comunale, che collaborerà con il SUAP alla riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:
  - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
  - c) anzianità di iscrizione al registro imprese
  - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
5. La nuova disposizione risultante, come elaborata dal SUAP con la collaborazione della commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

#### **Art. 20 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità**



1. Grava esclusivamente sul titolare della concessione/autorizzazione del posteggio la responsabilità civile verso terzi e verso il rispettivo Comune per i danni provocati durante lo svolgimento dell'attività.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. In concomitanza degli eventi sopra detti gli usufruttori dei posteggi sono tenuti alla massima collaborazione con gli operatori comunali, addetti alla gestione del mercato, in modo da ridurre il più possibile disagi e pericoli alle persone presenti sull'area mercatale al momento dell'evento e successivamente allo stesso.

#### **Art. 21 – Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

1. Il SUAP, ai fini degli adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informativo regionale:
  - compila ed inoltra richiesta per nullaosta di ampliamento posteggi;
  - comunica variazione dati anagrafici mercato, soppressione mercato o diminuzione posteggi;
  - compila pratica di “segnalazione censimento” propedeutica alle richieste sopra indicate da compilare una sola volta.

#### **Art. 22 – Definizioni di mercato, ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari**

1. Le aree attrezzate dei mercati sono meglio localizzate nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

#### **MERCATO DI ALMÈ**

L'area è in adiacenza alla Via Olimpia e meglio localizzata nella planimetria allegata, costantemente aggiornata. Essa è strutturata in n. 44 posteggi così articolati:

n. 14 posteggi riservati al settore alimentare

n. 29 posteggi riservati al settore non alimentare

n. 01 posteggio riservato a produttori agricoli con frequenza quindicinale.

### MERCATO DI VILLA D'ALMÈ

L'area è in Via Aldo Moro, Via Ronco Alto e parcheggio Aldo Locatelli Milesi e meglio localizzata nella planimetria allegata, costantemente aggiornata. Si prevede la soppressione di un posteggio per il settore non alimentare; pertanto l'area sarà strutturata in n. 50 posteggi così articolati:

n. 14 posteggi per il settore alimentare

n. 35 posteggi per il settore non alimentare

n. 01 posteggi riservati a produttori agricoli.

2. Il mercato nel territorio di Almè si effettua settimanalmente ogni mercoledì, osservando l'orario di vendita dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
3. Il mercato nel territorio di Villa d'Almè si effettua settimanalmente ogni martedì, osservando l'orario di vendita ore 8:00 alle ore 13:00.
4. Nel territorio di Villa d'Almè è determinato un posteggio isolato non attrezzato, avente una superficie di mq. 35,00 per la vendita di generi alimentari al di fuori dell'area mercato, individuato in Via Angelo Mazzi (vedasi planimetria in calce). L'attività può essere esercitata esclusivamente nei giorni festivi e prefestivi nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
5. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita con l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.
6. Qualora la giornata di mercato ricade in una festività infrasettimanale, il mercato si svolgerà regolarmente. Su richiesta scritta delle associazioni di categoria potrà essere recuperato in altra giornata previa disposizione del Presidente dell'Unione o suo delegato. Anche in occasione delle festività pasquali, natalizie e di capodanno nei quali è vietata la vendita, il Presidente dell'Unione o suo delegato, eseguite le consultazioni previste all'art. 4, può modificare la data di svolgimento.

#### **Art. 23 – Titolarità plurime**

1. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per ciascun settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

### **Art. 24 – Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni e condizioni di cui al presente regolamento e di quelle eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio.
2. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
  - a) è vietato occupare uno spazio superiore in lunghezza e in profondità sia a terra che in proiezione dall'alto verso terra rispetto a quello indicato in concessione;
  - b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di almeno m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa; ciò al fine di agevolare l'insediamento degli altri operatori, sia attigui che in transito, eliminando la tenda o alzandola o abbassandola, secondo il caso. È vietato appendere merci oltre la linea del banco;
  - c) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
  - d) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
  - e) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
  - f) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati, nonché generatori di corrente;
  - g) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
  - h) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
  - i) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione/concessione in originale relativa ad ogni posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo, nonché la carta di esercizio, l'attestazione annuale e loro allegati in originale in forma cartacea o su supporto informatico mediante visualizzazione di file in formato PDF non modificabile;

- j) Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 della l.r. 6/2010 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
- k) in particolare, per gli operatori spuntisti, in caso di vendita di merci usate, fatto salvo quanto stabilito alla lettera u), nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico;
- l) i posteggi dati in concessione devono essere utilizzati con l'ausilio dell'automezzo essendo parte integrante dell'azienda, a riguardo l'automezzo deve essere posizionato alle spalle del banco e tassativamente all'interno del posteggio. Per i posteggi che hanno una profondità inferiore a m. 3.50 non sussiste l'obbligo dell'insediamento con l'automezzo;
- m) per gli operatori che intendono utilizzare anche la parte laterale del posteggio per esposizione e vendita della merce, considerato che il passaggio tra un posteggio e l'altro deve essere di almeno m. 0,50 è considerata superficie non utilizzabile per l'insediamento delle attrezzature, devono necessariamente arretrare lateralmente di almeno m. 0,50 rispetto alla delimitazione del posteggio stesso al fine di garantire e mantenere inalterato lo spazio divisorio dei posteggi ed evitare quindi inutili disagi e scompigli con le attività limitrofe;
- n) i commercianti hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione delle merci che, anche quando sollevate dal suolo, non devono sporgere dai limiti del posteggio assegnato;
- o) i commercianti non devono ostacolare la viabilità e/o impedire il regolare svolgimento dell'attività degli altri operatori;
- p) durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce salvo quelli effettuati a mano;
- q) i banchi possono essere protetti con tende ed ombrelloni; il cui limite inferiore deve essere ad una altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano terra;
- r) i banchi possono, con le tende di protezione al banco di vendita, superare, fino ad un massimo del 40 per cento, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralciano l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;

- s) nel mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici (ad eccezione di diffusioni musicali); la reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da non provocare molestia. È severamente vietata la continua ed assillante offerta verbale di merce ai passanti;
  - t) nel mercato e nell'area data in concessione è vietata la detenzione di cani od altri animali da parte dei concessionari di posteggio ad eccezione del caso in cui siano custoditi o tenuti al guinzaglio;
  - u) al fine di garantire la salvaguardia del decoro urbano ed una offerta commerciale di qualità, sono fissate limitazioni relativamente all'esibizione di alcune tipologie merceologiche. È esclusa la vendita dei seguenti prodotti: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, armi ed esplosivi, articoli usualmente venduti nei sexy shop e prodotti chimici;
  - v) è tassativamente esclusa la vendita di indumenti ed oggetti di qualsiasi tipo, materiale e foggia, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa, delle appartenenze culturali ed etniche.
4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.
  5. Qualora il titolare del posteggio necessiti di ampliamento della superficie deve farne domanda scritta motivata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Se l'ampliamento non è possibile lo Sportello Unico può eventualmente concedere un posteggio non occupato utilizzando la procedura prevista dal successivo art. 29.

#### **Art. 25 – Composizione merceologica dei posteggi e frazionamento dell'area**

Non è ammesso:

1. modificare la composizione merceologica dei posteggi, distinti unicamente in alimentari e non alimentari, nel senso che il numero di posteggi alimentari, come definiti al successivo art. 10, viene salvaguardato e non può essere modificato.
2. frazionare l'area del posteggio concesso allo scopo di incrementare il numero dei posteggi stessi.

#### **Art. 26 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che l'Unione, per conto dei rispettivi Comuni, abbia provveduto alla pubblicazione agli Albi Pretori e sui siti web comunali i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. La domanda sarà accolta dal Dirigente dello SUAP previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi

#### **Art. 27 – Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'Unione.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza all'Unione specificando, nella stessa, il mercato di riferimento, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio, della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi

posteggi, è di competenza del Responsabile dello Sportello Unico, che dovrà tener conto della suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla. La durata delle concessioni rimane invariata.

#### **Art. 28 – Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati – Spunta**

1. I posteggi liberi e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, verranno temporaneamente assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dalla Polizia Locale alle ore 8:00, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
  - a) rispetto del settore merceologico;
  - b) più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
  - c) la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
3. Le operazioni di spunta vengono attuate dal personale della Polizia Locale addetto al controllo ed alla sorveglianza dell'area mercatale, con le seguenti modalità:
  - a) i posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati in occasione dell'effettuazione di ciascun mercato, a partire dalle ore 8:00, dal personale della Polizia Locale addetto, che effettua la verifica dei posteggi temporaneamente disponibili presso l'area mercatale, i quali vengono successivamente assegnati ai commercianti spuntisti secondi i criteri e le modalità di cui al precedente comma 2;
  - b) l'assegnazione viene effettuata tenuto conto della suddivisione tra settore alimentare e non alimentare secondo la graduatoria di frequenza per ciascun mercato e, in caso di parità di graduatoria, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
  - c) la suddetta graduatoria è aggiornata in base alla presenza del commerciante spuntista che deve, per ciascun mercato, essere presente entro le ore 8:00 e deve rimanere in attesa di comunicazioni da parte del personale preposto;

- d) il commerciante spuntista che si presenta deve avere con se l'autorizzazione originale, l'attrezzatura nonché, dove previsto, la documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria (S.C.I.A.) relativa al veicolo in corso di validità, se trattasi di autorizzazione vendite di prodotti alimentari o somministrazione di alimentari e bevande e, in ogni caso, la documentazione fiscale (partita IVA) per il rilascio dello scontrino fiscale; mentre per i collaboratori dell'attività dovranno prodursi: carta di esercizio e documentazione relativa al rapporto di lavoro in base alla nuova legislazione vigente;
  - e) nessun posteggio può essere occupato prima dell'assegnazione, pertanto i veicoli con la relativa attrezzatura devono essere collocati fuori dell'area mercatale in attesa che vengano effettuate tutte le operazioni di spunta;
  - f) nella fase di assegnazione dei posteggi il commerciante spuntista che non risponde alla chiamata dell'agente preposto, ma che comunque si presenta durante le operazioni di spunta non ancora ultimate (le operazioni si considerano ultimate con l'assegnazione del posteggio all'ultimo operatore spuntista in graduatoria) verrà messo in coda con la possibilità di scegliere il posteggio e gli verrà riconosciuta la presenza ai fini della graduatoria dell'anzianità di frequenza;
  - g) nella fase di assegnazione dei posteggi al commerciante spuntista che non risponde alla chiamata dell'agente preposto e che non si presenta, non verrà riconosciuta la presenza ai fini della graduatoria dell'anzianità di frequenza. Nell'eventualità in cui il commerciante spuntista si presenti quando sono ultimate le operazioni di spunta (le operazioni si considerano ultimate con l'assegnazione del posteggio all'ultimo operatore spuntista in graduatoria) non potrà più essere ammesso alla spunta per l'assegnazione del posteggio anche se ve ne sono ancora di disponibili, perché fuori orario;
4. La situazione delle presenze temporanee nei mercati viene costantemente aggiornata mediante la cancellazione dei nominativi che non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio, con le modalità di cui al successivo art. 31.

#### **Art. 29 – Pubblicità dei posteggi liberi**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione di durata dodici anni della relativa area di posteggio, il



responsabile del procedimento trasmette alla Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati della Regione Lombardia tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. L'ufficio competente provvede alla pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi liberi ai rispettivi Albi Pretori per trenta giorni, sui siti Web comunali e alla pubblicizzazione tramite i canali istituzionali.
3. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento all'Unione, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi all'Albo Pretorio.

#### **Art. 30 – Revoca dell'autorizzazione del posteggio**

1. L'autorizzazione è revocata dal Dirigente del SUAP nei casi previsti dalla L.R. 6/2010 e da altre disposizioni normative vigenti anche di carattere sopravvenuto.
2. Vigono e trovano applicazione alle fattispecie di cui al presente regolamento le cause di revoca, decadenza ed estinzione della concessione dell'area previste dalla disciplina del Cosap e contenute in norme di legge o dei regolamenti comunali.
3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale si verifica la revoca dell'autorizzazione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati la Polizia Locale dovrà darne immediata comunicazione al Dirigente del SUAP che provvederà ad emanare relativo provvedimento di revoca informandone l'interessato, a mezzo PEC.
5. Nei casi di revoca dell'autorizzazione del posteggio ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti, nonché dell'art. 27, comma 4, della legge regionale viene dichiarata la decadenza della concessione di suolo pubblico. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emessa la comunicazione di decadenza.

#### **Art. 31 – Revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Al ricorrere delle circostanze che ai sensi dell'art. 21 c. 11 quater della L.R. 6/2010 legittimano l'avvio del procedimento di revoca o di sospensione temporanea della concessione, è onere dell'Unione dare comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, ai sensi dell'art. 7

della L. n. 241/90. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro un termine che, tenuto conto della posizione giuridica dei destinatari, sia congruo con il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso dal procedimento.

2. L'assegnazione del nuovo posteggio prevista dall'articolo 21 c. 11 quater L.R. 6/2010 ha durata residuale sino alla concorrenza del tempo restante di durata della concessione del posteggio originariamente assegnato.
3. Nel caso di revoca di più concessioni derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, la riassegnazione di cui al comma precedente avviene a seguito di formazione di graduatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del regolamento.
4. In caso di revoca di un numero di concessioni inferiore al totale di quelle assegnate, derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo la riassegnazione ha luogo esclusivamente nei confronti degli operatori assoggettati a revoca e non ha luogo nei confronti degli altri operatori titolari di concessione.

#### **Art. 32 – Effettuazione di mercati straordinari**

1. Nei periodi natalizio ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari e su area diversa di quella del mercato comunale.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta deve essere presentata, per scritto, in uno dei seguenti casi:
  - a) da almeno il 60% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;
  - b) dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su area pubblica.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3, possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, le Giunte Comunali, sentita, ove esista, la Commissione Consultiva di cui all'articolo 3 del presente regolamento, decidono entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.
5. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
7. Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.

## **TITOLO II – Commercio in forma itinerante**

### **Art. 33 – Definizione**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge regionale n. 6/2010 modificata della legge regionale n. 10/2016.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale se trattasi di società di persone, ed abilita l'operatore a svolgere l'attività commerciale.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione s'intende accolta qualora l'Unione, per i richiedenti residenti in Almè e Villa d'Almè, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
4. L'autorizzazione abilita, altresì, l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.
5. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

### **Art. 34 – Limitazioni**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.
2. Su tutto il territorio di Almè e Villa d'Almè è consentito esercitare il commercio itinerante, fatto salvo il rispetto delle norme di viabilità e pubblica sicurezza nonché la normativa vigente in materia di commercio ambulante in forma itinerante.
3. Il Sindaco del singolo Comune, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
4. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o dalla fiera.

### **Art. 35 – Orari**

1. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

## TITOLO III – Normativa igienico - sanitaria

### Art. 36 – Modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio dell'attività nel mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità. Le merci in ogni caso non possono essere collocate al suolo.
2. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici.
3. I banchi per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono:
  - a) essere idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi;
  - b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad 1 metro.
4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
5. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi, anche in parte, dell'involucro originale dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
6. Tutte le merci devono essere esposte con proprietà ed ordine, con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.
7. È vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate, a pena di sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

### **Art. 37 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari**

1. Per l'esercizio della vendita nell'area di mercato, i banchi temporanei devono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.
2. Per la vendita di prodotti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti previsti dal precedente articolo, devono essere forniti di:
  - a) sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
  - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
  - c) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.
3. L'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alle strutture di servizio (rete elettrica, idrica e fognaria), muniti di regolare notifica igienico-sanitaria all' ATS è ammesso solo per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.
4. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.
5. Ciascun operatore dovrà essere dotato di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze.

### **Art. 38 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari**

1. Nell'area di mercato la vendita e la preparazione dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:
  - **Prodotti surgelati o congelati:** Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
  - **Carni fresche e prodotti a base di carne:** Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
  - b) i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
  - c) è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
  - d) si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
  - e) le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli;
  - f) è vietata la cottura della carne e dei prodotti a base di carne sul posto se non all'interno degli autonegozi muniti di autorizzazione sanitaria.
- **Prodotti di gastronomia:** Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
    - a) il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente
    - b) è vietata la preparazione (cottura sul posto) di prodotti della gastronomia da vendere cotti, anche nei negozi mobili. Sono ammesse le attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
    - c) il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
  - **Prodotti della pesca:** Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
    - a) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
    - b) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;



- c) è vietato friggere il pesce sul posto se non all'interno degli autonegozi muniti di autorizzazione sanitaria;
- d) le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
- **Molluschi bivalvi vivi:** è vietata la vendita di molluschi bivalvi vivi.
  - **Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi:** è vietata la vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi.
  - **Vendita di funghi:** È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso.
  - **Vendita di pane:** La vendita del pane è subordinata al rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa e, pertanto, è ammessa la vendita di pane confezionato all'origine dal produttore.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Sono fatti salvi, per gli operatori titolari di posteggio in concessione, i diritti acquisiti alla data del 24 marzo 2011.

### **Art. 40 – Vigilanza**

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività mercatale del presente regolamento e la ricomposizione di dissidi tra operatori è affidata in via principale alla Polizia Locale.

### **Art. 41 – Sanzioni**

1. In caso di violazioni alla disciplina recata dal presente regolamento sono applicate le sanzioni previste dalla l.r.6/2010, dal d. lgs. 114/98 e dalle altre disposizioni normative vigenti tempo per tempo.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento, non riconducibili alla fattispecie di cui sopra o comunque non configurante violazione di specifica norma di settore, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Competente all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori pecuniari è la Polizia Locale o altri organi di vigilanza.

### **Art. 42 - Gravità e recidiva nelle violazioni**

1. La gravità si verifica:
  - a) qualora sia stata commessa violazione alle norme igienico sanitarie di cui agli artt. 36 e seguenti del Titolo III – normativa igienico sanitaria del presente regolamento;
  - b) per il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - c) per l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
  - d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio, delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

#### **Art. 43 - Risarcimento danni**

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

#### **Art. 44 - Diffida - Esecuzione d'ufficio**

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, la Polizia Locale e il S.U.A.P., indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, possono diffidare l'autore, od il responsabile dell'infrazione, ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto anti-giuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

#### **Art. 45 – Osservanza degli altri regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di Polizia Urbana e quelle igienico sanitarie.
2. Il presente regolamento abroga il "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA NEI TERRITORI DEL COMUNE DI ALMÈ E DEL COMUNE DI VILLA D'ALMÈ" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 31/03/2009, modificato con del Consiglio dell'Unione n. 5 del 11/05/2011, limitatamente alla parte relativa allo svolgimento dell'attività commerciale mercatale.

#### **Art. 46 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa comunque rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il presente regolamento, composto da 46 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 32 e 32 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè.